

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **163/1981** (ECLI:IT:COST:1981:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **14/05/1981**; Decisione del **16/07/1981**

Deposito del **30/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12756**

Atti decisi:

N. 163

ORDINANZA 16 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 221 del 12 agosto 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 21 aprile 1962, n.

161 e 222, commi primo e secondo, del codice penale (misure di sicurezza) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1977 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Mazzitelli Orfeo, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza nel procedimento di esecuzione per l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di Pepe Domenico, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel corso di istruttoria sommaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel corso del procedimento di esecuzione per l'applicazione di misure di sicurezza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale.

Considerato che le norme della cui legittimità si discute, attengono al giudizio sulla qualificazione come reato della fattispecie concreta, nel primo caso, e sull'applicabilità della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario nel secondo caso, e cioè, in entrambi i casi, a giudizi in ordine ai quali il potere decisorio è esclusivamente attribuito, rispettivamente, al giudice istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art. 634 c.p.p.);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle (v. in ultimo ordinanza di questa Corte n. 5/1979).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevate con le ordinanze in epigrafe dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.